## REGOLAMENTO (CEE) N. 3830/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

relativo alla soppressione dei diritti doganali e degli elementi fissi negli scambi tra la Comunità a dieci e la Spagna, ed all'applicazione da parte della Spagna dei diritti della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi, a partire dal 1º gennaio 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando che l'atto di adesione prevede la possibilità di sopprimere i diritti doganali e gli altri elementi applicabili ai prodotti agricoli che formino oggetto di scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci; che le stesse disposizioni permettono un ravvicinamento accelerato dei diritti doganali applicati in Spagna alla tariffa doganale comune; che la stessa norma si applica, ai sensi dell'articolo 78 dell'atto, per la riduzione — in Spagna — degli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che la Spagna ha presentato domande in tal senso;

considerando che la realizzazione di un mercato unico senza frontiere interne dal 1° gennaio 1993 rende necessaria la soppressione totale dei diritti doganali e degli altri elementi applicabili negli scambi intracomunitari tra la Comunità a dieci e la Spagna e l'applicazione di identici diritti doganali all'importazione negli scambi con i paesi terzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

- 1. A partire dal 1º gennaio 1993:
- la Spagna sopprime, negli scambi con la Comunità a dieci, per i prodotti sottoposti ad organizzazioni comuni di mercato, i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l'industria di trasformazione;
- vengono soppressi i diritti doganali e gli elementi fissi destinati a proteggere l'industria di trasformazione che la Comunità a dieci applica nei confronti delle importazioni provenienti dalla Spagna.
- 2. A partire dal 1º gennaio 1993, la Spagna applica, negli scambi con i paesi terzi, i diritti doganali che vengono applicati dalla Comunità a dieci.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione